

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (73)2148

Vol. 1973/0391

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(73) 2148 def.

Bruxelles, il 14 dicembre 1973

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per il burro di cacao e per il caffè solubile originari dei paesi in via di sviluppo

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

RELAZIONE

Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo commerciale fra la CEE ed il Brasile, e a questo scopo il 5 marzo 1973 ha fissato direttive per i negoziati, completate il 3 dicembre 1973. Queste direttive riguardano soprattutto il trattamento tariffario del burro di cacao e del caffè solubile al momento dell'importazione nella Comunità.

Il ravvicinamento alla TDC, cui soprattutto il Regno Unito deve sottoporre la sua tariffa doganale a partire dal 1° gennaio 1974, apporterà normalmente un aumento sostanziale dei dazi all'importazione sul burro di cacao e sul caffè solubile. Il Brasile è di gran lunga il principale fornitore di caffè solubile del Regno Unito, ed è un suo importante fornitore di burro di cacao. Data questa situazione, il Brasile ha domandato che la Comunità riduca il tasso della TDC per i due prodotti al livello del dazio da applicare rispettivamente al cacao in grani ed il caffè verde oppure, come alternativa, apra contingenti tariffari, riservati al Regno Unito, a livello dei dazi britannici per i due prodotti in questione.

Siffatta soluzione creava un certo numero di difficoltà. Infatti non si poteva né abbassare erga omnes i diritti della TDC nella misura richiesta, considerando la politica brasiliana di commercializzazione dei due prodotti e gli interessi degli produttori dei paesi associati e quelli dei fabbricanti europei, né compromettere l'unità del mercato comunitario isolando il mercato britannico per due prodotti. Poiché il Brasile è un paese in via di sviluppo, membro del gruppo dei "77", la Commissione ha preferito cercare una soluzione nel quadro del sistema comunitario di preferenze generalizzate a favore dei paesi in via di sviluppo.

La Commissione propone di far beneficiare il burro di cacao e il caffè solubile di preferenze tariffarie secondo particolari modalità : apertura di contingenti tariffari comunitari per un volume di 21.600 tonnellate per il burro di cacao e di 18.750 tonnellate per il caffè solubile con una ripartizione che ne assegna al Regno Unito una parte rilevante. La Commissione non propone, per questo contingente, l'istituzione di una parte di riserva comunitaria. Si tratta di un caso eccezionale e transitorio per il quale la scelta di un criterio di ripartizione speciale assume tutto il suo significato unicamente se questo criterio si applica a tutto il contingente, fin dalla sua apertura; l'applicazione di detto criterio permette d'altra parte di prevedere che le aliquote si esauriranno ad un ritmo più o meno uguale durante l'esercizio. Questo atteggiamento deve essere interpretata alla luce della soluzione decisa dal Consiglio in materia di introduzione di parti di riserva nei contingenti tariffari "preferenze generalizzate".

Le misure proposte, che si staccano alquanto dalle disposizioni abituali in materia di preferenze generalizzate, presentano il vantaggio di dar soddisfazione agli esportatori brasiliani ed ai consumatori britannici, pur tutelando gli interessi dei paesi associati e dei fabbricanti europei. Esse costituiscono inoltre un vantaggio supplementare per l'insieme dei paesi in via di sviluppo beneficiari del sistema comunitario di preferenze generalizzate.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità
di gestione dei contingenti tariffari comunitari per il
burro di cacao e per il caffè solubile originari dei
paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
e in particolare l'art. 113,

visto la proposta della Commissione,

considerando che nel quadro dell'UNCTAD la Comunità economica europea ha presentato un'offerta riguardante la concessione di preferenze tariffarie per taluni prodotti agricoli trasformati dai capitoli 1 - 24 della TDC, originari dei paesi in via di sviluppo; che il trattamento preferenziale di cui alla suddetta offerta consiste, per quanto riguarda talune merci sottoposte al regime di scambi determinato dal regolamento (CEE) n. 1059/69, in una riduzione dell'elemento fisso dell'imposta da applicare a queste merci a norma del detto regolamento, nonché, per i prodotti sottoposti al dazio unico in una riduzione dello stesso; che le importazioni preferenziali per i prodotti in causa potranno effettuarsi senza limite quantitativo; che è tuttavia opportuno, data la sensibilità sul piano generale dei settori del burro di cacao e del caffè solubile e data la necessità di salvaguardare l'interesse dei paesi associati in questo campo, determinare per questi due prodotti un regime speciale consistente nella concessione di una riduzione del dazio su questi due prodotti nei limiti di contingenti tariffari comunitari;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola a norma della quale l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità sull'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino sforzi comparabili; che, inoltre, dalle conclusioni concordate nel quadro dell'UNCTAD risulta specificatamente che detta offerta, pur essendo a carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, essere successivamente ritirata in tutto o in parte; che a questa possibilità si può tra l'altro ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che eventualmente si creassero nei paesi associati a seguito dell'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate;

considerando che è opportuno, quindi, per il burro di cacao e per il caffè solubile originari dei paesi e dei territori elencati nell'allegato A, che la Comunità apra per l'anno 1974 due contingenti tariffari comunitari nei limiti rispettivamente di 18.750 tonnellate e al dazio dell'8 % per il burro di cacao e di 21.600 tonnellate al dazio del 9 % per il caffè solubile;

considerando che a norma del protocollo n. 23 dell'atto allegato al Trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato il 22 gennaio 1972 (1), i nuovi Stati membri sono autorizzati a differire sino al 1° gennaio 1974 l'applicazione del regime delle preferenze tariffarie generalizzate applicato dalla Comunità economica europea per i prodotti originari dei paesi in via di sviluppo; che, di conseguenza, con decorrenza da questa data, i nuovi Stati membri sono tenuti ad applicare integralmente i dazi doganali stabiliti dal regime delle preferenze tariffarie generalizzate della Comunità economica europea per il caffè solubile ed il burro di cacao, ed il calcolo del volume delle quote deve tener conto della partecipazione integrale dei nuovi Stati membri al regime delle preferenze generalizzate;

considerando tuttavia che per i prodotti suddetti questo regime delle preferenze generalizzate comporterebbe nel 1974 l'applicazione di dazi doganali superiori o molto vicini a quelli che saranno applicati dai

(1) G.U. n. L 148 del 29.6.1968, pag. 1

nuovi Stati membri ai paesi terzi in generale sulla base delle disposizioni dell'atto sopra citato; che questa situazione non sarebbe conforme allo spirito del protocollo n. 23 né alla natura stessa del regime delle preferenze generalizzate; che per mantenere, conformemente al protocollo n. 23, un margine preferenziale equivalente anche per questi prodotti è opportuno disporre che i nuovi Stati membri applichino loro dei dazi doganali ridotti, secondo modalità che si ispirano al principio del mantenimento di un margine preferenziale (tra i dazi applicati dai nuovi Stati membri secondo le disposizioni dell'atto citato e quelli applicati a titolo delle preferenze generalizzate) identico a quello esistente tra i dazi della TDC e i dazi sospesi indicati qui sopra per il caffè solubile e per il burro di cacao; che tuttavia, per concedere ai paesi in via di sviluppo beneficiari il miglior trattamento possibile conformemente allo spirito che ha ispirato l'applicazione del regime delle preferenze, è opportuno applicare ⁷ succitati dazi sospesi qualora i dazi calcolati secondo le dette modalità siano ad essi superiori;

considerando che è opportuno riservare il beneficio di questi contingenti tariffari ai prodotti originari dei paesi e dei territori considerati; che a questo scopo è necessario applicare le disposizioni relative alla definizione del concetto di "prodotti originari" per l'applicazione delle preferenze tariffarie concesse dalla Comunità economica europea ai prodotti dei paesi in via di sviluppo per il periodo che decorre dal 1^o gennaio al 31 dicembre 1974; che è necessario quindi disporre di una modifica dell'elenco A allegato a queste disposizioni per quanto riguarda il burro di cacao;

considerando che è opportuno garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'ininterrotta applicazione dei tassi fissati per questi ultimi a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti; che un sistema di utilizzazione di questi contingenti tariffari comunitari basato su una ripartizione tra Stati membri sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, tenendo conto dei principi sopra enunciati; che a tale scopo, e inoltre nel quadro del sistema di utilizzazione, le imputazioni effettive sui contingenti possono effettuarsi unicamente per prodotti presentati in dogana con dichiarazioni di immissione al consumo ed accompagnati da un certificato di origine;

considerando che i dati statistici disponibili che coprono soltanto un periodo relativamente breve e che occorre in questo caso particolare ponderare in funzione delle previsioni per l'esercizio contingentale, che in conseguenza la partecipazione alle quote contingentali puo' essere fissata come segue :

	<u>Burro di cacao</u>	<u>tonnellate</u> <u>Caffé solubile</u>
Germania	800	900
Benelux	12.300	1.550
Francia	100	250
Italia	50	50
Danmarca	50	50
Irlanda	50	50
Regno Unito	8.250	15.900

considerando che, senza pregiudicare la natura comunitaria dei contingenti tariffari considerati, sembra sia possibile istituire momentaneamente un sistema di utilizzazione basato su una sola ripartizione fra gli Stati membri; che, inoltre, la ripartizione decisa dal presente regolamento lascia impregiudicato il ricorso al metodo generale di ripartizione dei contingenti tariffari comunitari che implicano l'istituzione di una parte di riserva; che allo stadio attuale questa ripartizione sembra potersi effettuare secondo le quote contingentali indicate nella tabella di cui sopra;

considerando che la percentuale di partecipazione degli Stati membri ai contingenti tariffari comunitari, tenuto conto della loro durata e della loro entità, non sembra compromettere in questo caso la parità di accesso degli importatori della Comunità ai contingenti tariffari comunitari; che, per questa stessa ragione, sembra opportuno lasciare ad ogni Stato membro la scelta del sistema di gestione della sua aliquota;

considerando che è opportuno prevedere misure che permettano di evitare qualsiasi grave perturbazione in un settore dell'attività economica della Comunità e di dare a questo scopo alla Commissione la facoltà di ripristinare parzialmente o integralmente i dazi della tariffa doganale comune onde evitare tale perturbazione;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi, e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, e pertanto qualsiasi operazione relativa alla gestione delle aliquote assegnate a detta Unione economica puo' essere effettuata da uno dei suoi membri;

HA EMANATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Con decorrenza dal 1^o gennaio e fino al 31 dicembre 1974, due contingenti tariffari comunitari sono aperti nella Comunità economica europea all'importazione rispettivamente del burro di cacao della voce tariffaria ex 18.04 e del caffè solubile della voce 21.02 ex A della tariffa doganale comune. Nel quadro di questi contingenti tariffari, il cui volume è rispettivamente di 21.600 t per il burro di cacao e di 18.750 t per il caffè solubile, i dazi della tariffa doganale comune sono sospesi rispettivamente al livello dell'8 % per il burro di cacao e del 9 % per il caffè solubile.

Ai succitati prodotti la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito applicano dazi ridotti, per ottenere i quali i dazi di base ravvicinati alla tariffa doganale comune secondo le disposizioni dell'atto relativo all'adesione per il 1974 vengono moltiplicati per un coefficiente uguale al margine delle preferenze esistenti fra i dazi sospesi di cui sopra ed i dazi applicabili della tariffa doganale comune.

I paesi sopraindicati, comunque applicano i dazi sospesi di cui sopra quando i dazi risultanti dal calcolo sopraindicato sono a loro superiori.

2. Il beneficio di ciascuno di questi contingenti tariffari è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato A. Tuttavia, le importazioni che beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali a norma di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su tali contingenti.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la nozione di prodotti originari è quella prevista dalle disposizioni richieste dal regolamento della Commissione n. .../73 (1) applicabili ai prodotti che beneficiano delle preferenze tariffarie concesse dalla Comunità economica europea ai paesi in via di sviluppo per il periodo che decorre dal 1^o gennaio al 31 dicembre 1974, tenendo presente che nell'elenco A allegato a queste disposizioni è inserita la norma speciale riportata nell'allegato B.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono suddivisi in aliquote che si elevanno, per ogni Stato membro, all'importo indicato qui di seguito per ciascuno di essi.

	Burro di cacao - in tonnellate - caffè solubile	
Germania	800	900
Benelux	12.300	1.550
Francia	100	250
Italia	50	50
Danimarca	50	50
Irlanda	50	50
Regno Unito	8.250	15.900

Articolo 3

Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in causa, stabiliti nel loro territorio, il libero accesso all'aliquota che è stata loro assegnata.

Articolo 4

Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione delle importazioni dei prodotti in causa effettivamente imputate alle loro aliquote sia per valore in U.C. sia per quantitativi espressi in tonnellate metriche.

Articolo 5

Se la Commissione constata che le importazioni di prodotti che beneficiano del regime di cui all'articolo 1 avvengono nella Comunità in quantitativi o a prezzi che arrechino o minaccino di arrecare grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenti, o creino una situazione sfavorevole nei paesi associati, i dazi applicati nella Comunità possono essere ripristinati parzialmente o integralmente per i prodotti in causa riguardo al/ai paesi o territori che si trovano all'origine del pregiudizio. Queste misure possono ugualmente essere prese in caso di grave pregiudizio o di minaccia di grave pregiudizio limitato a una sola regione della Comunità.

Articolo 6

1. Onde garantire l'applicazione dell'articolo 5, la Commissione può decidere mediante regolamento il ripristino dei dazi della tariffa doganale comune per un periodo determinato.
2. Qualora l'azione della Commissione sia stata richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronunzia entro un massimo di dieci giorni lavorativi a partire dal ricevimento della domanda e informa gli Stati membri del seguito riservatole.
3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio il provvedimento attuato dalla Commissione entro un periodo di dieci giorni lavorativi che segue il giorno della sua comunicazione. La richiesta di pronuncia del Consiglio non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce senza ritardo e può modificare o annullare, a maggioranza qualificata, il provvedimento.

Articolo 7

Il disposto degli articoli 5 e 6 lascia salva l'applicazione delle clausole di salvaguardia definite in virtù della politica commerciale comune a titolo dell'articolo 113 del Trattato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1^o gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ogni Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

il Presidente

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo
beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate

PAESI INDIPENDENTI

Afghanistan	Filippine	Nigeria
Algeria	Gabon	Oman
Alto Volta	Gambia	Pakistan
Arabia Saudita	Ghana	Panama
Argentina	Giamaica	Paraguay
Bangladesh	Giordania	Perù
Barbados	Guatemala	Qatar
Bahreïn	Guinea	Repubblica araba d'Egitto
Bahamas	Guinea equatoriale	Repubblica Centrafricana
Bhutan	Guyana	Repubblica dominicana
Birmania	Haiti	Repubblica khmère
Bolivia	Honduras	Rwanda
Botswana	India	Samoa occidentale
Brasile	Indonesia	Senegal
Burundi	Irak	Sierra Leone
Camerun	Iran	Singapore
Ciad	Jugoslavia	Siria
Cile	Kenya	Somalia
Cipro	Kuwait	Souaziland
Colombia	Laos	Sudan
Congo (Repubblica popolare)	Lesotho	Sri Lanka
Corea (Sud)	Libano	Tanzania
Costarica	Liberia	Thailandia
Cuba	Libia	Togo
Dahomey	Madagascar	Tonga
El Salvador	Malawi	Trinidad e Tobago
Emirati arabi uniti:	Malesia	Tunisia
Abu Dhabi	Maldiva	Uganda
Dubai	Mali	Uruguay
Ras-al-Khaimah	Marocco	Venezuela
Fujairah	Mauritania	Vietnam (Sud)
Ajman	Maurizio	Yemen
Sharjah	Messico	Yemen del Sud
Umm al Quaiwan	Nauru	Zaire
Equatore	Nepal	Zambia
Etiopia	Nicaragua	
Figi	Niger	

PAESI E TERRITORI

Dipendenti o amministrati e le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

Afar e Issa (Territorio degli)
Angola (incl. Cabinda)
Antille olandesi
Bahamas (isole)
Bermude (isole)
Brunei
Caimane (isole) e dipendenze
Capo Verde (isole del)
Comore (arcipelago delle)
Cook (isole)
Falkland o Malouines (isole) e dipendenze
Gibilterra
Guinea portoghese
Honduras britannico
Hong Kong
Isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti d'America o sotto tutela di questi ultimi (1)
Indie occidentali (2)
Macao
Mozambico
Nuova Caledonia e dipendenze
Nuova Guinea (australiana) e Papuasias
Oceania britannica (Territori di competenza dell'Alto Commissariato per il Pacifico Occidentale (3))
Papuasias (cfr. Nuova Guinea australiana)
Polinesia francese
Isole Sao-Tomé e Principe
Isole Wallis e Futuna
Saint-Pierre-et-Miquelon
Sant'Elena (isola) (incl. Ascensione, Diego Alvarez o Gough, Tristan da Cunha)
Seychelles (incl. isole Amirantes)
Sikkim
Suriname
Terre australi ed antartiche francesi
Territori britannici dell'Oceano Indiano (isole Chagos, isole Desroches)
Territori dipendenti dalla Nuova Zelanda (isole Niue, isole Tokelau)
Territori spagnoli in Africa
Timor portoghese
Turks e Caicos (isole)
Vergini (isole) degli Stati Uniti (isole Santa Croce, St. Thomas, St. John, ecc.)

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati ulteriormente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

-
- (1) Le isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti comprendono: Guam, Samoa americana (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake; le isole sotto tutela: Caroline, Marianne e Marshall.
 - (2) Isole Sottovento (Antigua, Montserrat, Saint Christophe e Nièves, Anguilla, isole Vergini britanniche) isole Sopravento (Dominica, Grenade, Saint Lucie, Saint Vincent).
 - (3) Isole Gilbert e Ellice, isole Salomone britanniche, il Condominio delle Nuove Ebridi e le isole Canton, Enderbury e Pitcairn.

ALLEGATO B

Nell'elenco A allegato alle disposizioni di cui al 2° comma del parafo 2 dell'articolo 1, la voce seguente è inserita con la norma corrispondente.

Prodotti ottenuti		Lavorazione e trasformazione che non conferiscono il ca - rattere di "prodotti origi - nari"	Lavorazione e trasformazione che conferiscono il caratte- re di "prodotti originari" quando le condizioni seguen- ti sono riunite
N° della tariffa doganale	Designazione		
18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao		Fabbricazione a base di grani di cacao "originari".